



## Legge Provinciale 13 dicembre 2006, n. 14

### BANDO 2012

# A FAVORE DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO SPERIMENTALE

Ripartizione Innovazione, Ricerca, Sviluppo e  
Cooperative (34.0)





## **Articolo 1 Obiettivo dell'intervento**

1. La Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14 e dei relativi Criteri di attuazione (Deliberazione della Giunta Provinciale N. 1252 del 27/08/2012, pubblicata sul BU della Regione Trentino-Alto Adige del 11/09/2012, n. 37/I-II, e successive modifiche), (in seguito denominato "Criteri") e del Piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione, Asse 1, intende favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, proposti da imprese con elevato impatto sul sistema economico del territorio in collaborazione fra loro o con un organismo di ricerca.

## **Articolo 2 Iniziative ammesse**

1. Il presente bando sostiene la realizzazione di progetti: di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di piccole, medie e grandi imprese con unità produttiva nel territorio provinciale, ai quali partecipino imprese in collaborazione fra loro o con un organismo di ricerca.

2. I progetti in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione previsto dalla legge provinciale n. 14 del 13 dicembre 2006, dovranno riguardare principalmente le seguenti aree tematiche prioritarie:

- a) tecnologie relative a risorse sostenibili: energie rinnovabili, risparmio energetico, edilizia ecosostenibile, tecnologie ambientali, mobilità eco-sostenibile, sistemi di trasporto e logistica per servizi di vicinato, tecnologie per l'ambiente alpino, benessere, salute e alimentazione;
- b) tecnologie trasversali: informatica e comunicazione, microelettronica, elettronica, microrobotica, meccatronica, nuovi materiali e nano-tecnologie con particolare attenzione alle applicazioni nei settori tradizionali dell'economia altoatesina.

## **Articolo 3 Definizioni**

1. Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Bando quali *piccole e medie imprese, grandi imprese, organismo di ricerca; ricerca industriale, sviluppo sperimentale, progetti di collaborazione fra imprese e collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca* si rimanda a quanto riportato nell'Allegato B dei Criteri e al punto 2.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo & Innovazione, pubblicato in GUUE C323 del 30 dicembre 2006.

## **Articolo 4 Beneficiari**

1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente bando:

- a) le piccole, medie e grandi imprese con un'unità produttiva localizzata nella provincia di Bolzano, in cooperazione fra loro;
- b) i consorzi o le associazioni temporanee di imprese (ATI) già costituite o da costituire dopo l'eventuale approvazione del progetto, fra i soggetti di cui alla lettera a). All'ATI possono partecipare anche imprese o organismi di ricerca privi di sede legale o unità produttiva in provincia di Bolzano, fermo restando che non possono ricevere contributi;
- c) in riferimento all'articolo 2, comma 1, le grandi imprese rientrano fra i beneficiari soltanto qualora il progetto preveda la collaborazione con almeno una PMI indipendente e/o con un organismo di ricerca.



2. Per godere della maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del presente bando, per il progetto devono sussistere le seguenti condizioni:

- il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra; si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
  - a) nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
  - b) il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
- il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistono le seguenti condizioni:
  - a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
  - b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
  - c) Nel caso di una collaborazione tra una PMI e un organismo di ricerca, che avviene tramite fatturazione come servizi di terzi, l'impresa richiedente è ammessa ad agevolazione senza ottenere le maggiorazioni previste nell'articolo 6, comma 3.

#### **Articolo 5 Condizioni di ammissibilità**

1. Gli aiuti alle imprese ai sensi del presente bando possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività oggetto dell'aiuto.

2. Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto, o della sua portata, o dell'importo totale investito, o una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto.

3. Non sono ammissibili aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione (UE) che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie di un contributo ai sensi del presente bando dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

4. Non sono ammissibili gli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà".

#### **Articolo 6 Finanziamento del progetto**

1. L'intervento trova copertura finanziaria con le risorse stanziare dalla Provincia autonoma di Bolzano a valere sul fondo di cui alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 in misura pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).

2. Le risorse di cui al comma 1 potranno essere integrate da ulteriori risorse.

3. Ai sensi dell'articolo 31 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 così come ai sensi dell'articolo 9 (Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo) le intensità massime di agevolazione in rapporto ai costi ammissibili sono le seguenti:



<b>INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE</b>			
<b>Tipo di attività</b>	<b>Piccola impresa</b>	<b>Media impresa</b>	<b>Grande impresa</b>
<b>Ricerca industriale</b>			
Percentuale base	70%	60%	50%
Maggiorazione attribuita se soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: - collaborazione fra imprese; - collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca	10%	15%	15%
<b>Totale</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>65%</b>
<b>Sviluppo sperimentale</b>			
Percentuale base	45%	35%	25%
Maggiorazione attribuita se soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: - collaborazione fra imprese; - collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca	15%	15%	15%
<b>Totale</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>

4. L'investimento massimo per singolo progetto non potrà superare 2.000.000,00 di Euro (due milioni di Euro).

5. Non vengono ammessi a finanziamento i progetti che prevedano costi inferiori ad 150.000,00 Euro (centocinquantamila di Euro).

### **Articolo 7 Costi ammissibili**

1. Sono finanziabili i seguenti costi:

- a) costi del personale<sup>1</sup> quali ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura proporzionale al loro impiego nel progetto;
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi di buona prassi contabile;
- d) costi per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di know-how, di diritti di licenza;

<sup>1</sup> Cfr. Art 7, comma 1, numero 1) "Per il calcolo dei costi del personale vengono considerate quali tetti massimi ammissibili le tariffe giornaliere in base agli standard ISCO per gli occupati in vigore al momento della presentazione della domanda. I valori della ISCO sono: per titolari o soci, dirigenti e quadri 450 Euro, per collaboratori con laurea o dottorato 300 Euro, per collaboratori con diploma di maturità e tecnici 250 Euro e per collaboratori amministrativi e lavoratori non qualificati 125 Euro; per la determinazione del costo orario, la quota giornaliera va divisa per otto e si intendono inclusi di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro."



- e) in modo forfetario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca fino ad una soglia massima del 15% dei costi del personale riconosciuti ammissibili;
- f) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino.

2. I costi ammissibili sono imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere dall'alienazione a terzi del prototipo o dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

3. L'ammontare dei costi di progetto ammessi ad agevolazione per un singolo partner di progetto non può superare il 70% dei costi totali del progetto.

4. Per le imprese o unità locali fino a dieci addetti dell'unità produttiva locale la spesa annua massima ammessa per progetti di ricerca e sviluppo è di 300.000 Euro. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammessa non può comunque essere superiore a 30.000 Euro per addetto.

### **Articolo 8 Divieto di cumulo**

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche), concessi per gli stessi costi.

### **Articolo 9 Criteri di ammissibilità**

1. I progetti devono essere conformi alle finalità indicate all'articolo 1 e riguardare prioritariamente una delle aree tematiche indicate dall'articolo 2 comma 2.

2. Per l'ammissione del progetto è necessario il rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità formale :

- a) rispetto della scadenza per l'inoltro del modulo di domanda;
- b) ammissibilità del proponente;
- c) completezza della domanda;
- d) il progetto non deve essere finanziato da altri programmi nazionali e comunitari;
- e) il progetto non rappresenta un doppione di attività già in essere.

### **Articolo 10 Criteri di valutazione**

1. La valutazione sostanziale prende in esame i seguenti criteri:

- a) grado di innovazione del progetto e originalità dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica;
- b) idoneità della struttura organizzativa del richiedente rispetto ai risultati attesi;
- c) proporzionalità fra i costi previsti e i risultati attesi;
- d) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
- e) misurabilità degli indicatori di risultato previsti nel progetto;
- f) chiarezza espositiva e completezza del progetto;



- g) impatto delle attività progettuali sulla qualità della vita e dell'ambiente;
- h) entità del rischio, derivante dalla complessità e dalle difficoltà tecniche del progetto da affrontare;
- i) grado di attività di ricerca e sviluppo che viene svolta internamente dall'impresa richiedente;
- j) numero di nuovi posti di lavoro generati dal progetto di ricerca.

2. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa una valutazione articolata in:

- buono (4 punti);
- sufficiente (2 punti);
- insufficiente (0 punti).

3. I progetti che non raggiungano il punteggio minimo di 16 o che presentino punteggio 0 in almeno tre criteri di valutazione sono considerati inammissibili.

4. Qualora il progetto venga valutato con punteggio pari a 0 nel criterio a), esso viene rigettato.

### **Articolo 11 Comitato Tecnico**

1. La valutazione dei progetti viene effettuata dal Comitato Tecnico previsto e costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 previa istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1).

2. Al fine di completare la valutazione, il Comitato Tecnico può richiedere al/alla proponente, ovvero al/alla mandatario/a in caso di ATI, integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.

3. Il Comitato Tecnico di cui al precedente comma 1 esprime il proprio parere tecnico scientifico in merito ai progetti che rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 10.

### **Articolo 12 Graduatoria**

1. La graduatoria viene stilata dal Comitato Tecnico in base al punteggio complessivo di ogni progetto e rimane valida fino al termine della procedura di cui al comma 4.

2. L'ultimo progetto ammesso può essere finanziato anche solo in parte sulla base delle residue disponibilità finanziarie per ciascun bando.

3. La graduatoria definita come al precedente comma 1 viene approvata con decreto dell'Assessore competente per la concessione dei relativi contributi.

4. Terminata la valutazione, le risorse accantonate e quelle eventualmente rese disponibili in seguito a rinunce o a revoche, oltre ad eventuali risorse aggiuntive destinate al finanziamento del bando, potranno essere utilizzate per finanziare secondo la graduatoria progetti che non erano stati finanziati per mancanza di risorse.



### **Articolo 13 Modulistica**

1. I soggetti interessati a realizzare progetti finanziabili in base al presente bando devono presentare la proposta progettuale con apposita domanda, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, utilizzando per la compilazione unicamente i moduli on-line presenti sul sito web dell'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) [www.provincia.bz.it/innovazione](http://www.provincia.bz.it/innovazione).
2. Il modulo digitale con tutti gli allegati dovrà essere depositato sullo spazio web messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano.
3. Per poter accedere a questa area riservata, è necessario, entro il 9 aprile 2013, richiedere username e password tramite e-mail all'indirizzo [innovazione@provincia.bz.it](mailto:innovazione@provincia.bz.it). In tale e-mail si devono indicare tutti i seguenti dati:
  - a) ragione sociale dell'impresa
  - b) sede legale dell'impresa: indirizzo
  - c) sede legale dell'impresa: CAP
  - d) sede legale dell'impresa: luogo
  - e) informazioni di contatto dell'impresa: telefono
  - f) informazioni di contatto dell'impresa: fax
  - g) informazioni di contatto dell'impresa: e-mail
  - h) partita IVA dell'impresa
  - i) codice fiscale dell'impresa
  - j) dati anagrafici del rappresentante legale: cognome e nome
  - k) dati anagrafici del rappresentante legale: codice fiscale

### **Articolo 14 Variazioni dei progetti**

1. Sono ammesse variazioni nella misura del 20% tra le diverse macrovoci di costo del preventivo approvato. Eventuali variazioni superiori a queste percentuali dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) e non potranno comunque stravolgere la natura o gli obiettivi di progetto. Inoltre la richiesta deve essere firmata da tutti i partner.
2. In nessun caso le variazioni potranno portare ad aumenti del contributo concesso.
3. Nel caso ci fosse una variazione dei partner di progetto, essa deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative (34.0). La richiesta deve essere firmata da tutti i partner.

### **Articolo 15 Liquidazione delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni concesse sono liquidate di norma a seguito di realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e sulla base della seguente documentazione:
  - a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca, sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;



- b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) e per categoria di costo secondo il modulo di rendicontazione predisposto dall'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1);
- c) fatture o note onorarie originali munite di quietanza come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario;
- d) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese;
- e) elenchi e diari delle attività relative al personale interno devono essere documentati in ore intere;
- f) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare retribuzione attraverso buste paga dei collaboratori coinvolti nel progetto;
- g) ordine di servizio interno o lettera d'incarico controfirmata dal collaboratore al progetto di ricerca e sviluppo;
- h) limitatamente alle grandi imprese la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione dell'agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta.

2. Dietro presentazione di fideiussione bancaria possono essere erogati anticipi fino al 50% dell'agevolazione concessa, fino ad un importo massimo di 200.000,00 Euro (duecentomila Euro).

3. A richiesta del beneficiario e per progetti di durata superiore a dodici mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al dieci per cento del totale dell'agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) della corretta realizzazione del progetto.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ridefinita in base alla somma effettivamente spesa.

## **Articolo 16** **Ammissibilità delle spese**

1. Per essere ammissibile, una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere chiaramente imputata e sostenuta dal soggetto beneficiario;
- b) essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;
- c) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
- d) essere effettuata nel periodo di riferibilità temporale del progetto;
- e) rientrare in una delle tipologie di progetto e di costi ammissibili di cui gli articoli 2 e 7 del presente Bando;
- f) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente e immediatamente la spesa al progetto;
- g) essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (utilizzo di un adeguata codificazione contabile o tenuta di contabilità separata);
- h) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- i) essere documentata esclusivamente con quietanza di pagamento o con estratto conto bancario (eventuali pagamenti effettuati con homebanking si accettano solo se riportano il numero C.R.O. codice riferimento operazione).



2. Le spese sono ammissibili se le fatture, gli addebiti, le ricevute e ogni altro documento di spesa presentano una data compresa nel periodo di realizzazione del progetto.

### **Articolo 17**

#### **Spese non ammesse**

1. Non sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:
  - a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;
  - b) spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;
  - c) spese per la concessione, il riconoscimento o l'acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale nonché di know-how di prodotto e di processo all'interno di imprese collegate o controllate;
  - d) spese relative all'IVA (qualora sia detraibile da parte del beneficiario), all'imposta di registro o ad altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote;
  - e) spese per pubblicità e marketing;
  - f) spese per investimenti aziendali;
  - g) costi relativi alla registrazione di marchi;
  - h) tutte le spese che non rientrano nelle tipologie di progetto e di costi ammissibili previsti dal presente bando o che non sono riconducibili a specifiche necessità del progetto;
  - i) tutte le spese che hanno una attinenza solo indiretta con il progetto e/o sono riconducibili a normali attività correnti dell'impresa o organismo di ricerca;
  - j) gli interessi passivi;
  - k) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dei costi di progetto ammessi.

### **Articolo 18**

#### **Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza**

1. Le conoscenze e le informazioni derivanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà dei partner, i quali sono tenuti a regolare con apposito accordo:
  - a) le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze;
  - b) le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale.
2. La Provincia autonoma di Bolzano si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.

### **Articolo 19**

#### **Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, la Provincia autonoma di Bolzano si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partner di progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati, con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.



## **Articolo 20 Procedure di controllo**

1. Al fine di monitorare e sostenere l'attuazione del progetto a favore dell'impresa, di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, l'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

## **Articolo 21 Responsabilità**

1. La Provincia autonoma di Bolzano non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dagli organismi di ricerca e/o dalle imprese nella realizzazione dei progetti. Essa, inoltre, non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I beneficiari si impegnano a tenere indenne e manlevare la Provincia autonoma di Bolzano da qualsiasi richiesta al riguardo.

## **Articolo 22 Presentazione delle domande**

1. Le domande devono essere presentate inderogabilmente a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige entro le ore 12.00 del 30 aprile 2013 e consegnate all'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1), via Raiffeisen 5 – 39100 Bolzano, personalmente o tramite lettera raccomandata. Le domande devono essere presentate sia in formato cartaceo che in formato digitale, in conformità alle indicazioni specifiche indicate nell'articolo 13 del bando. Per le domande inviate tramite posta, fa fede la data indicata sul timbro postale.

Ai fini di una corretta predisposizione della domanda è possibile chiedere informazioni all'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) (indirizzo e-mail: [innovazione@provincia.bz.it](mailto:innovazione@provincia.bz.it)). Si precisa che ai fini della valutazione fa fede la domanda in versione cartacea, debitamente compilata e firmata in originale e trasmessa all'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1).

2. L'impresa coordinatrice assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti della Provincia, provvedendo a raccogliere presso i partecipanti al progetto la documentazione necessaria.

3. Il bando è pubblicato sul sito internet della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative (34.0) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

## **Articolo 23 Avvio e durata dei progetti**

1. La comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto viene data al beneficiario per mezzo di lettera raccomandata. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) dell'avvenuto avvio del progetto. In caso contrario l'Ufficio si riserva la facoltà di revocare il provvedimento di concessione del contributo.

2. La durata massima dei progetti è di trentasei mesi dalla data di approvazione con decreto dell'Assessore competente. In caso di motivate esigenze, la Ripartizione Innovazione, Ricerca,



Sviluppo e Cooperative (34.0) può concedere una sola proroga, di durata non superiore a ventiquattro mesi.

#### **Articolo 24 Rinuncia**

1. I beneficiari che intendono rinunciare all'attuazione del progetto, ne devono dare immediata comunicazione all'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) mediante lettera raccomandata.
2. Qualora il rinunciataro abbia già percepito parte del contributo, esso deve essere restituito alla Provincia autonoma di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di accredito.

#### **Articolo 25 Revoca**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 dei Criteri la realizzazione dei progetti in misura inferiore al 50% del totale dei costi approvati, salvo la riduzione proporzionale del contributo, costituisce motivo di revoca del finanziamento.

#### **Articolo 26 Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando viene fatto riferimento alla normativa comunitaria, statale e provinciale vigente, ed in particolare a:
  - a) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 e successive modifiche;
  - b) Nuovi Criteri di Applicazione sulla promozione dell'Innovazione (Deliberazione della Giunta Provinciale N. 1252 del 27/08/2012 e successive modifiche, pubblicata sul BU della Regione Trentino-Alto Adige del 11/09/2012, n. 37/I-II);
  - c) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (GUUE C323 del 30 dicembre 2006).

#### **Articolo 27 Privacy**

1. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimangono depositati presso l'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1), che cura l'istruzione della pratica, e che possono essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'Amministrazione provinciale.

2. I partecipanti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'articolo 18 del decreto stesso, e del fatto che la Provincia autonoma di Bolzano, i membri del Comitato Tecnico, i loro incaricati e/o consulenti possono accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei richiedenti che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti.



3. I beneficiari sono a conoscenza del fatto che non può essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto a motivo di problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

### **Art 28**

#### **Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti illegali e incompatibili**

1. Gli aiuti previsti dal presente bando possono essere concessi ad imprese che attestino di non aver mai ricevuto aiuti di stato riconosciuti dalla Comunità Europea illegali o incompatibili con il mercato comune oppure averli ricevuti e successivamente rimborsati o depositati in conto bloccato. Le imprese beneficiarie di un contributo ai sensi del presente bando dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

### **Articolo 29**

#### **Obblighi dei beneficiari**

1. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento è tenuto a:

- a) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- b) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- c) redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo alla conclusione dello stesso;
- d) su richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
- e) fornire con cadenza annuale e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti alla realizzazione del progetto finanziato;
- f) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche garantendo la presenza del personale interessato;
- g) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- h) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dall'Ufficio Innovazione, Ricerca e Sviluppo (34.1) entro i termini fissati.

2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia autonoma di Bolzano, previa diffida ad adempiere, può procedere alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate.